

Continuazione del Regolamento circa le
Fabbriche militari ad uso di caserme.

TITOLO X.

Camere di disciplina.

Art. 180. **V** Saranno nel recinto delle caserme delle camere di disciplina.

Saranno sempre separate quelle destinate per i sott' Uffiziali da quelle per i soldati.

181. Saranno esse guernite di *forniture* eguali a quelle delle caserme, le quali verranno somministrate dal magazzinoere de' letti militari.

182. La vigilanza su di esse apparterrà al Comandante della guardia di polizia, che ne terrà le chiavi.

183. Il Sergente di guardia di polizia è responsabile delle *forniture*. A quest' effetto ciascun Sergente, che monta, deve prima di far rilevare le sentinelle, verificare esattamente lo stato delle *forniture*, e degli effetti, marcando quelli che si trovassero deteriorati.

184. Le deteriorazioni delle *forniture*, e degli effetti, saranno riparate a spese rispet-